



CITTÀ DI CANICATTI'

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Determinazione Prot. n. 16100 del 24.04.2020

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n.18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020) .

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in atto in Italia e nel mondo ha reso necessaria, al fine di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, l'adozione di misure di contenimento della diffusione del contagio su tutto il territorio nazionale;
- che, alla luce delle misure adottate dal Governo e dalle Autorità Sanitarie, si è posta l'esigenza di stabilire, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni da esse emanate, specifiche modalità organizzative dei lavori del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni operative e funzionali;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana (O.R.EE.LL.), approvato con la Legge Regionale 15/03/1963 n. 16 e ss.mm. ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Canicattì;

Visto il vigente Regolamento *Funzionamento Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23 Settembre 2016;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove, al punto uno, si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».

Richiamate le disposizioni emanate in ragione delle contingenti emergenze sanitarie (vedasi, tra gli altri, le disposizioni ex D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020) e, in particolare:



- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020;

- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e, al punto 10), che “per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GURI n. 70 del 17.03.2020) che prevede quanto segue:

“ 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente.”

Vista la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, n. 7 del 18.03.2020, che dichiara l'applicazione alla Regione Siciliana delle disposizioni del predetto D.L. 18/2020 riferite agli Enti Locali, dando atto che:

- per quanto riguarda le disposizioni a carattere finanziario/contabile è pacifica la loro automatica applicazione nel territorio regionale, in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/1991;
- per quanto concerne le restanti norme, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escludere l'immediata applicabilità nei confronti degli Enti Locali Siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

Richiamando le linee guida dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, per lo svolgimento delle sedute delle Giunte e dei Consigli in videoconferenza, quali dettate dalla circolare n. 8 del 24 marzo 2020, integrata dalla circolare n. 10 del 27 marzo 2020,

Rilevato che l'emergenza sanitaria del virus Covid-19, rende necessario ed indifferibile la disposizione normativa dell'art. 73, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, al fine di contemplare che le sedute del Consiglio Comunale e di tutte le sue articolazioni possano svolgersi con le modalità della videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati ed a mezzo di sistemi idonei a consentire la identificazione certa dei partecipanti, ad assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute ed a garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto;

Richiamato il Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 del 2005 (“Codice dell'amministrazione digitale”) ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti



telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;

• l'art. 12, comma 1, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”*, e comma 3-bis che dispone: *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;*

• l'art. 41, comma 1, che recita: *“Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;*

• l'art. 45, comma 1, secondo cui *“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una Pubblica Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;*

Preso atto che si ritiene necessario prevedere, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, che il Consiglio Comunale e le sue articolazioni si riuniscano in modalità di audio-videoconferenza;

Dato atto altresì che il Comune di Canicattì non si è dotato di una apposita disciplina per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale pur se con il recente affidamento del servizio di *“Noleggio operativo ammodernamento tecnologico e strumentale sala consiliare con annessi servizi ad uso dell'aula”* alla ditta MICROVISION (D.D. n. 519 del 14 marzo 2020) ci sono le condizioni tecniche per lo svolgimento delle sedute Consiliari e delle Commissioni in videoconferenza;

Dato atto che sia lo Statuto Comunale sia il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, relativamente al funzionamento dell'organo consiliare e alle sue articolazioni nulla prevedono in merito alle sedute a distanza e che la partecipazione dei componenti del Consiglio è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Visti:

- la Legge n. 81/2017;
- il Decreto Legge n. 6/2020;
- il DPCM 1/3/2020;
- il DPCM 4/3/2020;
- il DPCM 8/3/2020;
- il DPCM 9/3/2020;
- il DPCM 11/3/2020;
- il D. L. n. 18 del 17/03/2020;
- la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017;
- la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e delle Funzione Pubblica della Regione Siciliana, dipartimento regionale delle autonomie locali, n. 7 del 18.03.2020;
- le Direttive n. 1 e n. 2 Ministro della P.A.;
- la L.R. n. 48/1991;



Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e dell'art. 20 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm. ii.;

DETERMINA

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza (allegato 1).
2. Di demandare alla P.O. N.1 Affari Generali, Dott.ssa Caterina Attenasio il coordinamento delle azioni da porre in essere per tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al presente provvedimento, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, già dalla fase di prima implementazione.



ALLEGATO N. 1

Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n.18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)

Finalità e vigenza

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento delle riunioni in via telematica del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni operative e funzionali (Ufficio di Presidenza, Conferenza dei Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari) mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento ad esse, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede di abituale riunione, dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge o del Regolamento del Consiglio Comunale, ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.
2. La presente disciplina si applica al Consiglio Comunale, all'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni Consiliari e alla Conferenza dei Capi Gruppi Consiliari a far data dalla adozione del presente atto;
3. La disciplina medesima ha durata pari a quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 per fronteggiare il contagio da coronavirus COVID-19, salvo eventuali diverse disposizioni che saranno in merito emanate.

Forme e modalità condivise di riunione

1. Le riunioni in modalità di audio/video-conferenza del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a) che i lavori dei predetti organismi siano improntati a trasparenza e alla tracciabilità di tutte le operazioni svolte mediante sistema di audio/video-conferenza;
 - b) che sia possibile identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori;
 - c) che sia possibile, per tutti i partecipanti alle riunioni, intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori, con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.
2. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio.



3. Alla verifica delle presenze nonché all'effettuazione delle votazioni su ogni atto, questione e decisione, si procede mediante appello nominale ed espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ogni singolo Consigliere – ovvero tramite sistema telematico che certifichi la corrispondenza tra voto espresso e colui che l'abbia formulato – della presenza, delle forme di partecipazione alla votazione previste dal Regolamento del Consiglio Comunale (partecipazione o non partecipazione al voto, astensione) e, nel caso, del segno del voto espresso (voto favorevole o voto contrario).

Utilizzo dell'account

1. Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di audio-videoconferenza (piattaforma).

Disciplina della Conferenza dei Capi Gruppo

1. Le sedute della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari possono essere convocate dal Presidente anche in audio-videoconferenza tramite sistema operativo (piattaforma) in uso all'Amministrazione.

2. Il Presidente e gli altri componenti della Conferenza nonché l'Ufficio di Segreteria e gli Uffici del Segretario Generale così come il Dirigente, le Posizioni Organizzative e i Funzionari possono intervenire in via telematica alle riunioni della Conferenza da luoghi differenti tra loro e diversi dal Palazzo Municipale che costituisce sede istituzionale della Conferenza. La Conferenza opera nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari.

Disciplina dell'Ufficio di Presidenza

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza possono essere convocate dal Presidente anche in audio-videoconferenza, tramite sistema operativo (piattaforma) in uso all'Amministrazione.

2. Il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza nonché l'Ufficio di Segreteria e gli Uffici del Segretario Generale così come le Posizioni Organizzative possono intervenire in via telematica alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza da luoghi differenti tra loro e diversi dal Palazzo Municipale che costituisce sede istituzionale dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza si determina nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni

Disciplina funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari possono essere convocate anche in audio-videoconferenza, tramite sistema operativo (piattaforma) in uso all'Amministrazione.

2. Il Presidente, gli altri componenti delle Commissioni e i Consiglieri che prendano parte alle loro riunioni in sostituzione di Consiglieri membri assenti ovvero senza diritto di voto nonché il funzionario verbalizzante dei lavori possono intervenire alle riunioni da luoghi differenti tra loro e diversi dai locali che costituiscono sede abituale della Commissione.


3. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, si svolgono, su invito del Presidente di Commissione, le audizioni di Assessori, Uffici e di altri soggetti appositamente invitati in relazione al tema da trattare.



4. Salvo il caso di sedute segrete ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, la pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata mediante trasmissione in diretta streaming delle sedute sul portale istituzionale del Comune di Canicattì ovvero mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori.

Disciplina lavori del Consiglio Comunale

1. La modalità di svolgimento in video conferenza delle sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio deve essere supportato dal suo Ufficio di Presidenza collegato in video conferenza insieme agli altri attori del Consiglio Comunale; la seduta può prevedere la presenza del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza con gli altri partecipanti, come può pure avvenire totalmente in videoconferenza: cioè viene indicato nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio Comunale. La seduta in videoconferenza può quindi svolgersi con il collegamento in videoconferenza da sedi diverse dal Comune in forma telematica di alcuni o di tutti i suoi partecipanti, compreso il Segretario Comunale o il suo vice e l'Ufficio di Presidenza. Anche se tutti i suoi partecipanti siano presenti in remoto, la seduta formalmente si intende comunque svolta presso la sede comunale.
3. La seduta dovrà comunque essere svolta in modalità sincrona, con la possibilità, di tutti i partecipanti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando: programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, e dispositivi messi a disposizione dell'Amministrazione o anche nella disponibilità privata degli interessati (p.c., telefoni, cellulari, ecc.), che siano idonei a garantire l'identificazione visiva e in audio dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi (quindi dotati di webcam e microfono);
4. La regolarità della seduta in video conferenza è verificata dal Segretario Comunale o suo sostituto che, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, partecipa alla seduta e deve attestare la presenza dei consiglieri partecipanti in via telematica verificando, al momento dell'appello nominale (sia all'apertura della seduta, sia alla ripresa dopo eventuali sospensioni/interruzioni) i consiglieri effettivamente collegati in audio-video alla video conferenza. Con l'appello nominale il Segretario Comunale o suo sostituto verificherà pertanto i consiglieri partecipanti alla seduta in audio-video in collegamento simultaneo, constatando l'esistenza dei *quorum* previsti dalle norme vigenti e dandone comunicazione al Presidente che dichiarerà regolarmente aperta la seduta.
5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare sempre l'identità dei componenti che intervengono in audio e in video, di regolare lo svolgimento della discussione secondo il regolamento vigente e di costatare e proclamare risultati delle votazioni, e consenta altresì a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussioni e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità sincrona.
6. Le modalità di Convocazione della seduta rimangono quelle attualmente usate secondo il Regolamento Comunale vigente; prima dell'inizio della seduta in videoconferenza, saranno fornite dai collaboratori dell'Ufficio di Presidenza o dal Presidente stesso ad ogni componente accreditato a partecipare sia esso Consigliere, Amministratore o altro soggetto invitato a partecipare alla seduta, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato per la videoconferenza;
7. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurandone la visione da parte dei cittadini.
8. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa, consentendo la sola partecipazione in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Comunale o suo sostituto e i propri collaboratori qualora il Presidente ritenga che sussistano gli estremi per lo svolgimento della seduta in forma segreta come previsto dal regolamento comunale.



9. Le proposte deliberative saranno previamente inviate in via telematica ai consiglieri, in formato non editabile secondo le modalità regolamentari fino ad oggi seguite; la eventuale presentazione di documenti in aula (emendamenti) nei casi ammessi dal vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, è sostituita dal deposito mediante invio degli stessi all'Ufficio di Presidenza tramite e-mail o PEC, fornendo i testi entro i termini previsti dal vigente regolamento.

10. Il dibattito sugli argomenti posti all'ordine del giorno viene verbalizzato dal Segretario o dallo staff dell'Ufficio di Presidenza così come avviene per le sedute ordinarie; le modalità di intervento e di dibattito sono definite al momento della seduta dal Presidente in base al regolamento vigente, esponendo ai presenti che sono collegati in videoconferenze le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. A chiusura del dibattito il Presidente invita il Segretario a passare alla votazione dell'atto da parte dei consiglieri presenti e collegati tramite videoconferenza, per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale – audio. A votazione avvenuta e validata dal Segretario, il Presidente ne dichiara l'esito.

11. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza. Si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

12. I documenti della seduta dovranno essere firmati digitalmente.

13. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Comunale, o del suo sostituto, secondo le modalità sopra indicate e comunque previste dal Regolamento Comunale vigente. Alla seduta in video conferenza sono invitati a partecipare il Sindaco e gli Assessori Comunali anche quando l'ordine del giorno non prevede un loro intervento. Qualora, cessi l'attuale emergenza COVID-19 e ricorrano le condizioni previste dalle normative vigenti, le sedute torneranno a svolgersi presso la sede comunale nell'Aula Consiliare.

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. Tutte le sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni e degli altri organi saranno registrate e conservati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. Le presenti disposizioni costituiscono prime linee guida, suscettibili di modifiche.
4. Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso a cura dell'Ufficio di Presidenza a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale, ai Dirigenti, alle P.O., al Collegio dei Revisori, alla Polizia Locale, alle forze dell'Ordine e agli organi stampa.
5. Il Segretario Comunale che ha istruito e redatto il presente atto, avrà cura di diramare apposite disposizioni per l'attuazione dello stesso.
6. La P.O. n.1 Affari Generali e l'Ufficio di Presidenza avranno cura e attenzione che lo stesso sistema telematico venga preventivamente, prima della prima seduta consiliare, verificato e testato.

Visto:
Il Segretario Comunale
Giovanni Panepinto



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Avv. Alberto Tedesco